

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE IN MATERIA DI DIRITTO ANNUALE

IL CONSIGLIO CAMERALE

- VISTO l'articolo 2, comma 2 bis, della legge 15 marzo 1997 n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'articolo 18, commi 3 e 4, della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 11 maggio 2001 n. 359;
- VISTO l'articolo 5 quater comma 2 del Decreto Legge 24 dicembre 2002 n. 282 convertito con modificazioni nella Legge 21 febbraio 2003 n. 27;
- VISTO il Decreto Ministeriale 27 gennaio 2005 n. 54 recante "regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle Camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5 quater comma 2 della Legge 21.02.2003 n. 27";
- ATTESA la necessità di dettare la disciplina dei procedimenti di applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Firenze;

ADOTTA

Il seguente Regolamento:

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della [Legge 29 dicembre 1993, n. 580](#) e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni del [Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#) e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54.

Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (di seguito "Camera di Commercio"), così come definiti dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54.

Articolo 2 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può delegare le funzioni di cui al comma 1 ad un dipendente camerale in qualità di responsabile del procedimento.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.

Articolo 4 - Misura della sanzione

1. Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:
 - a) sanzione applicata nella misura del 10% per le nuove imprese o nuove unità locali in caso di "tardivo" versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005 e dalla Nota MISE prot. n. 172574 del 22/10/2013, cioè dal trentunesimo al sessantesimo giorno successivo alla data del protocollo della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - b) sanzione applicata nella misura del 30% in caso di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3, comma 3, del D.M. 54/2005.
 - c) Per omesso versamento si intendono anche i versamenti effettuati in ritardo:
 - 1) per le nuove imprese o nuove unità locali oltre il termine per il versamento "tardivo" così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005, cioè dal sessantunesimo giorno successivo alla data del protocollo della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - 2) per le imprese e unità locali che risultano già iscritte nel Registro Imprese al 1^a gennaio oltre il termine previsto per la maggiorazione dello 0,40% così come stabilito dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435 del 7 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni, cioè dopo il trentesimo giorno dalla scadenza ordinaria;
 - d) sanzione applicata nella misura dal 30 al 100 per cento nei casi di cui alla precedente lettera b) che siano caratterizzati da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

Al fine di quantificare la sanzione si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare gli interessi applicabili.

Articolo 5 – Recidiva

La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 4, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni. Tale sanzione potrà essere applicata soltanto dopo l'acquisizione delle date di notifica delle cartelle precedenti.

Articolo 6 - Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, aumentata del 200%.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Articolo 7 – Definizione agevolata

Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 8 – Ravvedimento

Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta:

1. nella misura indicata alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
2. nella misura indicata alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di versamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.

Il termine “contestualmente” deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

Il ravvedimento, anche se parziale, ma con indicazione del codice tributo 3852, sarà perfezionato dall'ufficio con il ricalcolo e la suddivisione proporzionale di quanto complessivamente versato sui tre codici (3850, 3051, 3852). La parte del diritto che risulterà non ravveduta sarà sanzionata al 30%.

Il termine del ravvedimento “breve”, di cui all'art. 13, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di un versamento parziale nel periodo della maggiorazione dello 0,40%, sarà di trenta giorni dalla scadenza del periodo della maggiorazione dello 0,40%, cioè di sessanta giorni dalla scadenza ordinaria.

Il termine del ravvedimento “lungo”, di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in presenza di un versamento parziale nel periodo della maggiorazione dello 0,40%, sarà di un anno dalla scadenza del periodo della maggiorazione dello 0,40%, cioè di tredici mesi dalla scadenza ordinaria.

Articolo 9 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

Atto di contestazione di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;

Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui all'[articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni;

Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione, ai sensi dell'[articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997](#) e successive modifiche e integrazioni.

L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:

- al titolare dell'impresa individuale;
- alle società semplici ed alle società in nome collettivo ed ai soci amministratori;
- alle società in accomandita semplice ed ai soci accomandatari;
- alle società di capitali, cooperative e consorzi, nei modi prescritti dalla legge.

Articolo 10 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono rimosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Oltre al pagamento delle somme di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono dovute anche le spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.

Articolo 11 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione delle sanzioni, verso il quale è comunque possibile sempre entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione delle sanzioni.
2. In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
3. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera b) può, entro sessanta giorni dalla notifica:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
4. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c) può entro sessanta giorni dalla notifica:
 - a) presentare delle memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
5. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1° al 31 agosto.

Articolo 12 – Autotutela

1. Il Segretario Generale, o suo delegato, come specificato nell'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) doppia imposizione;
 - d) mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 13 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a € 12,00.
2. Ai sensi dell'art. 3, commi 10 e 11, del Decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 2012, n. 44) qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi i 30,00 euro e non si siano verificate altre violazioni relative al diritto annuale nei cinque anni precedenti all'anno di riferimento, non si fa luogo, temporaneamente, alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, salvo poi recuperare dette somme, oltre a quelle di cui al comma 1 del presente articolo, in caso di violazioni future.

Articolo 14 – Prescrizione e decadenza

L'atto di irrogazione della sanzione, di cui all'art. 9 del presente Regolamento, deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, a pena di decadenza. In questi stessi termini quindi i ruoli devono essere resi esecutivi in modo che l'Agente della Riscossione possa effettuare le notifiche nei termini.

Articolo 15 – Rinvio ed entrata in vigore.

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54 e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Laura Benedetto)

IL PRESIDENTE
(Leonardo Bassilichi)